

CIRCOLARE N. 47/2026 DEL 6 AGOSTO 2026

OGGETTO

SOSPENSIONE FERIALE DEI TERMINI**RIFERIMENTI NORMATIVI**

ART. 1 L. 7.10.1969 N. 742 - ART. 155 C.P.C. - ART. 40 CO. 4 DEL D.LGS. 31.12.1992 N. 546- ART. 16 DEL D.L. 12 SETTEMBRE 2014 N.132 - CC.MM. 17.6.99, N. 133/E - CC.MM. 5.7.2000, N. 138/E - CIRCOLARE AGENZIA ENTRATE 24.10.2007, N. 56/E - CIRCOLARE AGENZIA ENTRATE 19.3.2012, N.9/E- CIRCOLARE AGENZIA ENTRATE 12.2.2014, N. 1/E - CIRCOLARE AGENZIA ENTRATE 28.7.2017, N. 22/E - DL 22 OTTOBRE 2016, N. 193; ART. 10 DEL D.LGS. 8 GENNAIO 2024 N. 1

ALLEGATI

ALLEGATO 1 - TABELLE RIEPILOGATIVE

CLASSIFICAZIONE

DIRITTO TRIBUTARIO
CONTENZIOSO TRIB.
SOSPENSIONE FERIALE

CODICE CLASSIFICAZIONE

20
800
000

COLLEGAMENTI

CIRCOLARE N. 56/2023 - SOSPENSIONE FERIALE DEI TERMINI
CIRCOLARE N. 44/2024 - SOSPENSIONE FERIALE DEI TERMINI
CIRCOLARE N. 57/2025 - SOSPENSIONE FERIALE DEI TERMINI

REFERENTE STUDIO**dott.ssa Adriana ADRIANI****BRIEFING**

La presente per comunicarVi che dal 1° agosto al 31 agosto di ogni anno sono sospesi i termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie e a quelle amministrative, quindi, in primis, quelli per i ricorsi e gli appelli dinanzi alle Corti di giustizia tributaria.

Oltre a ciò, si applica dal 1° agosto al 4 settembre la sospensione di molti adempimenti fiscali, in particolare relativamente ai termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall'Agenzia delle Entrate o da altri enti impositori.

Questa sospensione non va confusa con quella dei versamenti di imposte e contributi: questi, con riferimento alle scadenze che cadono nel periodo che va dal 1° al 20 agosto, slittano in blocco al 20 agosto.

La sospensione opera di diritto e non è rinunciabile.

Di seguito si esaminano i termini per le quali si applicano le sospensioni fiscali, processuali.

COMPUTO DEL TERMINE NEL PERIODO DI SOSPENSIONE

La sospensione feriale produce effetti sul computo dei termini processuali.

Se il termine processuale dovesse iniziare a decorrere durante il periodo di sospensione, l'inizio è differito al suo termine, cioè al 31 agosto.

In giurisprudenza è stato chiarito che l'art. 1 della L. 742/69 va interpretato nel senso che il primo settembre è computato nel termine stesso. Detto giorno, infatti, "segna non l'inizio del termine, ma l'inizio del suo decorso, il quale non include il "dies a quo" del termine stesso, in applicazione del principio fissato dall'art. 155 c.p.c. co. 1.

Ove, invece, il termine abbia già iniziato a decorrere prima del 1° agosto, il medesimo rimane sospeso nel periodo feriale per poi ricominciare a decorrere alla fine di detto periodo, vale a dire dal primo settembre. Anche in tal caso, il primo settembre è incluso nel computo del termine.

I termini processuali sono sospesi di diritto dal 1° agosto al 31 agosto, ma, nel contempo, l'art. 155 c.p.c. sancisce che *"se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo"*.

La giurisprudenza ha chiarito che se il termine del primo settembre coincide con un giorno festivo, occorre distinguere due ipotesi.

Ove la predetta data rappresenti l'ultimo giorno utile per compiere l'atto, ai sensi dell'art. 155 c.p.c., il termine sarà prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Qualora, invece, e questa pare essere l'ipotesi più frequente, la menzionata data costituisca il giorno da cui il termine sospeso ricomincia a decorrere, il primo settembre è considerato come qualsiasi giorno festivo interno ad un termine, e la scadenza non viene prorogata.

TERMINI PROCESSUALI

I termini processuali sono sospesi di diritto dal 1° agosto al 31 agosto, e ciò trova applicazione nel contenzioso tributario, anche in caso di interruzione del processo (art. 40 co. 4 del DLgs. 546/92).

Alla luce di ciò, la sospensione feriale opera:

- per i termini relativi alla presentazione del ricorso (art. 21 D.lgs. n. 546/1992);
- per i termini relativi agli appelli (art. 51 del D.lgs. 546/92);
- per il termine di trenta giorni dalla notifica del ricorso utile per la costituzione in giudizio del contribuente/appellante (art. 22 del D.lgs. 546/92);
- per il termine di sessanta giorni dalla notifica del ricorso utile per la costituzione in giudizio del resistente/appellato (art. 23 del D.lgs. 546/92);
- per il termine di deposito dei documenti, delle memorie illustrative e delle memorie di replica (art. 32 del D.lgs. 546/92);
- l'impugnazione delle sentenze entro sessanta giorni dalla notifica della sentenza (art. 63) e sei mesi dal deposito della sentenza (art. 327 c.p.c.);
- per la riassunzione in rinvio del processo;
- per la ripresa del processo sospeso oppure interrotto;
- per reclamare i decreti presidenziali;

Se si tratta di termini a mesi, come ad esempio per il deposito dell'appello, al termine dei sei mesi andranno sommati i trentuno giorni della sospensione feriale.

Stessa sorte vivono i termini a ritroso per il deposito dei documenti, delle memorie illustrative e delle memorie di replica ai sensi dell'art. 32, D.lgs. n. 546/1992: in questi casi, trattandosi di termini liberi, sono esclusi dal calcolo sia il giorno iniziale sia il giorno finale.

Quanto esposto vale anche per i termini caratterizzati da una minore applicazione pratica, come la riassunzione del processo interrotto/sospeso (art. 43 del D.lgs. 546/92) o a seguito di sentenza di incompetenza (art. 5 del D.lgs. 546/92) o ancora di rinvio della Cassazione (art. 63 del D.lgs. 546/92), il reclamo avverso i decreti presidenziali (art. 28 del D.lgs. 546/92) e l'integrazione del contraddittorio (art. 14 del D.lgs. 546/92).

Non vi è sospensione per le fasi amministrative precedenti il contenzioso, come la domanda di rimborso delle somme indebitamente versate dal contribuente o la messa in mora antecedente al giudizio di ottemperanza (art. 70 del D.lgs. 546/92).

La "pausa estiva" sussiste anche per il termine del ricorso contro l'ipoteca esattoriale (art. 77 del DPR 602/73), posto che non si tratta di opposizione all'esecuzione, esclusa dalla sospensione ex art. 3 della L. 742/69.

Tuttavia, stante la presenza di opinioni in senso diverso (C.T. Reg. Napoli 19.11.2013 n. 488/50/13, pronunciata con riferimento all'appello), al fine di evitare ogni tipo di contestazione potrebbe essere opportuno notificare ad esempio il ricorso non tenendo conto della sospensione feriale dei termini.

Per il fermo dei beni mobili registrati (art. 86 del DPR 602/73) valgono le medesime considerazioni.

RICORSO

Il ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria deve essere notificato entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto: pertanto, se il termine scade o inizia a decorrere all'interno della pausa estiva, esso riprende dal 1 settembre incluso.

Nel computo dei 60 giorni:

- ◆ non va considerato il giorno iniziale (c.d. dies a quo);
- ◆ va conteggiato il giorno finale (c.d. dies ad quem), ossia il 60°.

Come accennato, se il termine cade in un giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno successivo non festivo, tenendo conto che il sabato va considerato festivo.

La sospensione feriale dei termini può cumularsi con quella di 90 giorni derivante dalla presentazione della domanda di adesione ex art. 6 del D.Lgs. 218/97.

IMPUGNAZIONE DELLE SENTENZE

In base all'art. 327 c.p.c., la formazione del giudicato si ha decorsi sei mesi dalla data di pubblicazione della sentenza (c.d. termine "lungo"). Ove, invece, la parte abbia notificato la sentenza, il giudicato si forma decorsi sessanta giorni dalla suddetta notifica senza che l'impugnazione sia stata proposta (c.d. termine "breve" ex art. 51 del D.Lgs. 546/92).

Anche per il computo di tale termine (sia esso "breve" o "lungo") occorre tener conto del periodo di sospensione feriale dal 1 al 31 agosto.

PROCESSO CAUTELARE

Ai sensi dell'art. 5 della L. 742/69, ai procedimenti relativi alla sospensione dell'esecuzione degli atti amministrativi non si applica la sospensione feriale dei termini.

In questo caso, occorre però effettuare una breve precisazione. Qualora, per ipotesi, una cartella di pagamento o un accertamento "esecutivo" fossero notificati alla fine del mese di luglio, ai fini della sospensiva, occorrerà notificare il ricorso (contenente la richiesta cautelare) al più presto, siccome, stante l'inapplicabilità della sospensione feriale l'udienza cautelare potrà tenersi nella pausa estiva. Per contro, sarebbe errato proporre la sola istanza cautelare disgiunta dal ricorso, posto che nel rito tributario la cautela non può essere presentata prima del ricorso.

TERMINI PER IL PAGAMENTO DI SOMME DERIVANTI DA ATTI IMPOSITIVI

Gli importi richiesti mediante i vari provvedimenti impositivi emanati dagli uffici finanziari devono essere, di regola, corrisposti entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto.

È in tal caso importante analizzare la terminologia utilizzata dal legislatore: ove egli ha fatto riferimento al "termine per il ricorso", si ritiene che la sospensione è applicabile; qualora, invece, sia utilizzata la locuzione "entro sessanta giorni dalla notifica", la sospensione non può operare.

ACQUISIZIONE

L'art. 15 del DLgs. 218/97 consente, per imposte sui redditi/IVA/IRAP e per alcune tipologie di accertamenti sulle imposte d'atto, di rinunciare al ricorso beneficiando di una riduzione delle sanzioni ad un terzo.

La rinuncia non presuppone un atto espresso, in quanto si concretizza con il versamento delle somme dovute entro il termine per il ricorso.

La C.M. 8.8.97 n. 235/E ha chiarito che, in tali casi è valida la sospensione feriale, dal 1° agosto al 31 agosto di ogni anno.

DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE SANZIONI

Il contribuente raggiunto da un atto di contestazione/irrogazione di sanzioni amministrative può fruire della definizione agevolata, evitando il contenzioso (artt. 16 e 17 del D.Lgs. 472/97). Per avvalersi di tale istituto, le sanzioni ridotte a un terzo devono essere versate entro il termine previsto per il ricorso.

La C.M. 5.7.2000 n. 138/E ha chiarito che, a tali fini, è anche applicabile la sospensione feriale.

TERMINI FISCALI

Dal 1° agosto al 4 settembre, è prevista la sospensione di alcuni termini in materia di accertamento (art. 7-quater, commi 16, 17 e 18, D.L. n. 193/2016).

Non sussiste alcuna sospensione feriale per i seguenti atti:

- avvisi di accertamento e di liquidazione per registro, successioni, ipocatastali;
- atti di rideterminazione delle somme a seguito di accertamento esecutivo (c.d. atti impositivi secondari ex art. 29 del DL 78/2010, nota Agenzia delle Entrate 30 settembre 2011 n. 2011/141776);
- cartelle di pagamento (art. 25 del DPR 602/73);
- intimazioni ad adempiere (art. 50 del DPR 602/73);
- comunicazioni di fermo e di ipoteca (artt. 77 e 86 del DPR 602/73).

Non sussiste alcuna sospensione per la domanda di adesione post schema di atto, considerato che la fase ha ancora una “dimensione” solo amministrativa (secondo la prassi, il termine dei 60 giorni per presentare le deduzioni difensive dopo lo schema di atto soggiace alla sospensione “feriale” dal 1° agosto al 4 settembre ex art. 37 comma 11-bis del DL 223/2006, risposte Agenzia delle Entrate Videoconferenza 5 febbraio 2025).

ACCERTAMENTI "ESECUTIVI" (IRPEF / IRES, IVA, IRAP)

Per gli accertamenti imposte sui redditi, IVA e IRAP, l'art. 29 del DL 78/2010 sancisce che gli importi richiesti, per la totalità o per un terzo, a seconda che il contribuente abbia o meno notificato il ricorso, devono essere versati entro il termine per il ricorso stesso.

Opera quindi la sospensione feriale, che può cumularsi con quella derivante dalla domanda di adesione (nota Agenzia delle Entrate 30.9.2011 prot. n. 2011/141776).

ATTI DI RIDETERMINAZIONE DELLE SOMME DOVUTE

Dopo la notifica dell'avviso di accertamento "esecutivo", le pretese devono essere portate a conoscenza del contribuente a mezzo di un provvedimento da notificare anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento (art. 29 co. 1 lett. a) del DL 78/2010).

Ciò avviene in tutti i casi in cui siano stati rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP, quindi, tra l'altro:

- ▶ in caso di mancato pagamento, anche solo di una delle rate successive alla prima dovute a seguito di accertamento con adesione (art. 8 co. 3-bis del D.lgs. 218/97) o di conciliazione giudiziale (art. 48 del D.lgs. 546/92);
- ▶ in caso di pagamento del tributo in pendenza di processo (art. 68 del D.lgs. 546/92);
- ▶ in caso di esecuzione delle sanzioni amministrative (art. 19 del D.lgs. 472/97);
- ▶ in caso di accertamento impugnato divenuto definitivo.

Nella nota Agenzia delle Entrate 30.9.2011 prot. n. 2011/141776 è stato affermato che, in tal caso, il versamento deve avvenire sempre entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto, essendo priva di rilievo la sospensione feriale dei termini.

ACCERTAMENTI SU IMPOSTE D'ATTO

Negli accertamenti sulle imposte d'atto (registro, successioni, donazioni, ipocatastali), il contribuente, raggiunto dall'avviso di accertamento o di liquidazione, deve versare le somme, per l'intero o per un terzo, a seconda del fatto che egli abbia o meno notificato il ricorso e della tipologia di atto emesso, entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto.

Per questo motivo, non trova applicazione la sospensione feriale dei termini, ancorché si verta in ipotesi di riscossione delle imposte in pendenza di giudizio.

AVVISI DI RECUPERO DEI CREDITI D'IMPOSTA

L'art. 1 co. 421 ss. della L. 311/2004 enuncia la disciplina relativa agli avvisi di recupero dei crediti d'imposta. Tra l'altro, la legge stabilisce che le somme devono essere versate entro il termine indicato nell'atto, comunque non inferiore a sessanta giorni, pertanto, si può affermare che non ha rilievo la sospensione feriale dei termini.

AVVISI BONARI (LIQUIDAZIONI AUTOMATICHE E CONTROLLI FORMALI)

La sospensione feriale dei termini processuali disciplinata dall'art. 1 della L. 742/69 non opera naturalmente per i pagamenti delle somme derivanti da liquidazione automatica o da controllo formale delle dichiarazioni.

Esistono però norme che bloccano l'invio degli avvisi bonari e che sospendono il pagamento di tutte le somme o della prima rata durante il periodo estivo.

In particolare l'art. 10 del D.lgs. 8 gennaio 2024 n. 1 ha previsto, salvo casi di urgenza, la sospensione nel periodo compreso dal 1° agosto al 31 agosto e dal 1° dicembre fino al 31 dicembre di ogni anno, l'invio:

- degli avvisi emessi al termine della liquidazione automatica (artt. 36-bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72);
- degli avvisi emessi a seguito del controllo formale (art. 36-ter del DPR 600/73);
- degli avvisi bonari che scaturiscono dalla liquidazione di redditi soggetti a tassazione separata disciplinati dall'art. 1 comma 412 della L. 311/2004, nonché
- delle lettere c.d. di compliance disciplinate dall'art. 1 commi da 634 a 636 della L. 190/2014.

Nella liquidazione automatica e nel controllo formale delle dichiarazioni al contribuente viene notificato un "avviso bonario". Se egli ritiene, può versare gli importi (o la prima rata) entro 30 giorni, fruendo della riduzione delle sanzioni a un terzo o a due terzi, evitando la notifica della cartella di pagamento (vedasi gli artt. 2 e 3 del DLgs. 462/97; è ammesso il pagamento rateale alle condizioni del successivo art. 3-bis).

Si tenga presente inoltre che l'art. 7-quater comma 17 del DL 193/2016 stabilisce che sono sospesi dal 1° agosto al 4 settembre i termini per il pagamento delle somme intimate con avviso bonario, di cui agli artt. 2 e 3 del DLgs. 462/97 e 1 comma 412 della L. 311/2004 (è compresa, dunque, anche la liquidazione dei redditi soggetti a tassazione separata). Quindi:

- per gli avvisi bonari emessi prima del 1° agosto, il termine di 30 giorni per il pagamento dell'avviso bonario rimane sospeso dal 1° agosto al 4 settembre, e ricomincia a decorrere alla fine di tale periodo.
- se invece il termine di pagamento dell'avviso bonario dovesse iniziare a decorrere durante il periodo di sospensione, il termine di 30 giorni è automaticamente differito e, sebbene la legge non lo dica espressamente, i 30 giorni dovrebbero decorrere dal 5 settembre.

Attenzione però: nessuna sospensione è prevista per il pagamento delle rate successive alla prima, accordate ai sensi dell'art. 3-bis del D.lgs. 462/97.

CARTELLE DI PAGAMENTO E ATTI SUCCESSIVI

L'art. 25 del DPR 602/73 sancisce che gli importi contestati mediante cartella di pagamento devono essere versati entro sessanta giorni dalla data di notifica.

E' quindi esclusa l'operatività della sospensione feriale.

Del pari, la sospensione feriale non opera per i versamenti che devono essere eseguiti a seguito di comunicazione di ipoteca e di intimazione ad adempiere.

ISTITUTI DEFLATIVI DEL CONTENZIOSO

Alla luce del fatto che la sospensione feriale concerne solo i termini processuali, di norma tutti gli adempimenti che devono avvenire in occasione di uno degli istituti deflativi del contenzioso presenti nell'ordinamento non sono soggetti alla predetta sospensione.

Tanto premesso, vi sono casi in cui la sospensione si applica posto che l'adempimento è legato al termine per il ricorso, che, essendo processuale, subisce la sospensione.

Si evidenzia che non sono interessati dalla sospensione feriale l'adesione ai "PVC", l'adesione agli inviti al contraddittorio e l'accertamento con adesione stipulato prima della notifica dell'avviso di accertamento.

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Ai sensi dell'art. 6 co. 3 del D.Lgs. 218/97, in caso di istanza di adesione, il termine per ricorrere è sospeso per novanta giorni. L'istanza, per comportare l'effetto sospensivo, deve essere presentata prima del decorso del termine per impugnare.

La C.M. 28.6.2001 n. 65 specifica che, per impugnare, *"deve correttamente tenersi conto sia dell'intero periodo di sospensione previsto dal d. lgs. n. 218 del 1997, sia dell'eventuale periodo di sospensione feriale prevista dalla legge 7 ottobre 1969, n. 742"*, e così si è espressa la giurisprudenza.

Si precisa che l'accertamento con adesione, disciplinato dall'art. 12, D.Lgs. n. 218/97, è stato modificato ad opera del D.Lgs. n. 13/2024 contenente nuove disposizioni in materia di accertamento tributario emanato in attuazione della Riforma fiscale che, per gli atti emessi dal 30.4.2024, differenzia a seconda che gli stessi siano o meno soggetti al contraddittorio informato ed effettivo (contraddittorio preventivo) di cui all'art. 6-bis, Legge n. 212/2000.

A tal fine con il DM 24.4.2024 sono stati individuati gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, autonomamente impugnabili ai sensi dell'art. 19, D.Lgs. n. 546/92 che non sono preceduti dal contraddittorio informato ed effettivo (ad esempio, accertamenti parziali ex artt. 41-bis, DPR n. 600/73 e 54, comma 5, DPR n. 633/72, atti di intimazione autonomi / emessi per decadenza dalla rateazione), per i quali l'accertamento con adesione segue le regole previgenti (termine per la proposizione del ricorso sospeso per 90 giorni, soggetto alla sospensione feriale in esame). Tra gli atti per i quali non sussiste il diritto al contraddittorio rientrano anche quelli di diniego di istanze di rimborso, in funzione anche del relativo valore.

Per gli atti soggetti al contraddittorio informato, l'Amministrazione finanziaria comunica al contribuente lo **"schema d'atto"**, assegnando un termine non inferiore a 60 giorni per effettuare eventuali controdeduzioni / osservazioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo.

Il contribuente può, entro 30 giorni dalla comunicazione dello schema d'atto, formulare istanza di accertamento con adesione. Lo stesso può presentare istanza di accertamento con adesione anche nei 15 giorni successivi alla notifica dell'avviso di accertamento / rettifica ovvero dell'atto di recupero, che sia stato preceduto dalla comunicazione dello schema d'atto (il termine di 15 giorni, come precisato dall'Agenzia delle Entrate nel corso dell'incontro di inizio 2025, è perentorio e pertanto non è considerata valida l'istanza di accertamento con adesione presentata successivamente a 15 giorni). In tal caso il termine di impugnazione è sospeso per 30 giorni.

Inoltre, la stessa Agenzia ha precisato che il termine di 60 giorni per la produzione delle controdeduzioni non beneficia della sospensione feriale (1.8 - 31.8) posto che lo schema d'atto non costituisce un atto impositivo autonomamente impugnabile e pertanto non rientra nel processo tributario. Tuttavia, ha proseguito l'Agenzia delle Entrate, che il termine per formulare le osservazioni beneficia della sospensione prevista all'art. 37 comma 11-bis del DL 223/2006, il quale nell'ultimo periodo dispone la **sospensione dal 1° agosto fino al 4 settembre** dei termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dalle Entrate.

SOSPENSIONE DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI E DEI VERSAMENTI

Inoltre, ai sensi dell'art. 37 comma 11-bis del DL 223/2006, *“gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione”*.

Ove si rientri nella disciplina dei versamenti unificati, non c'è la pausa estiva ex art. 1 della L. 742/69, ma sussiste un periodo di ferie minore, come visto dal 1° al 20 agosto, che opera però in maniera diversa, nel senso che non si è in presenza di una pausa di 20 giorni dei termini che scadono nel predetto arco temporale.

Considerato che ciò opera per i versamenti da effettuarsi con modello F24, rientrano anche i pagamenti da avvisi bonari (artt. 36-bis, 36-ter del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72) e quelli relativi alle imposte dovute sulla base della dichiarazione di successione (si veda il provvedimento Agenzia Entrate 17 marzo 2016 n. 40892).

COORDINAMENTO CON LO STUDIO ADRIANI

Lo STUDIO ADRIANI rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore delucidazione, riservandosi la facoltà di aggiornamenti sulle eventuali novità e relativi adempimenti di vostro interesse.

STUDIO ADRIANI*Dottori Commercialisti Associati -*
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI
(Un associato)
dott.ssa Adriana ADRIANI

ADEMPIMENTI DEI CONTRIBUENTI**ALLEGATO 1 – TABELLE RIEPILOGATIVE**

ADEMPIMENTO	TERMINE	SOSPENSIONE
Domanda di rimborso	Entro i termini stabiliti dalle leggi d'imposta	NO
Domanda di autotutela		NO
Domanda di sgravio		NO

ISTITUTI DEFLATIVI DEL CONTENZIOSO**Adesione ai processi verbali di constatazione**

ADEMPIMENTO	TERMINE	SOSPENSIONE
Comunicazione di adesione al PVC	30 giorni dalla data di consegna del verbale	NO
Notifica atto di definizione dell'accertamento parziale	60 giorni dalla ricezione della comunicazione di adesione	NO
Versamento della prima rata o delle somme intere	20 giorni dalla data di notifica dell'atto di definizione dell'accertamento parziale	NO

Adesione agli inviti al contraddittorio

ADEMPIMENTO	TERMINE	SOSPENSIONE
Comunicazione di adesione e versamento della prima rata o dell'intero	Entro i 15 giorni antecedenti alla data di comparizione	NO

Accertamento con adesione

ADEMPIMENTO	TERMINE	SOSPENSIONE
Domanda di adesione	Entro il termine per il ricorso	NO (a titolo prudenziale)
Versamento della prima rata o delle somme intere	20 giorni dalla data di stipula dell'accertamento con adesione	NO

Acquiescenza

ADEMPIMENTO	TERMINE	SOSPENSIONE
Versamento della prima rata o delle somme intere	Entro il termine per il ricorso	NO (a titolo molto prudenziale)

Definizione agevolata delle sanzioni

ADEMPIMENTO	TERMINE	SOSPENSIONE
Versamento delle somme intere	Entro il termine per il ricorso	NO (a titolo molto prudenziale)

PAGAMENTO SOMME DERIVANTI DA ATTI IMPOSITIVI

ATTO	TERMINE	SOSPENSIONE
Accertamento IRPEF/IRES	Entro il termine per il ricorso	SÌ
Accertamento IVA	Entro il termine per il ricorso	SÌ
Accertamento IRAP	Entro il termine per il ricorso	SÌ
Accertamento registro	Entro sessanta giorni dalla notifica	NO
Accertamento ipocatastali	Entro sessanta giorni dalla notifica	NO
Accertamento successioni/donazioni	Entro sessanta giorni dalla notifica	NO
Avviso di recupero credito d'imposta	Entro il termine indicato nell'atto	NO
Atto per somme derivanti da adesione	Entro sessanta giorni dalla raccomandata	NO
Atto per somme derivanti da sentenza	Entro sessanta giorni dalla raccomandata	NO
Cartelle di pagamento	Entro sessanta giorni dalla notifica	NO
Comunicazione di ipoteca	Entro trenta giorni dalla notifica	NO
Intimazione ad adempiere	Entro cinque giorni dalla notifica	NO
Avviso bonario (liquid. automatica)	Entro trenta giorni dalla notifica	SI
Avviso bonario (controllo formale)	Entro trenta giorni dalla notifica	SI

ATTI DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO

ATTO	TERMINE	SOSPENSIONE
Ricorso	Entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto	SÌ
Ricorso con sospensiva	Entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto	NO
Ricorso con sospensiva d'urgenza	Entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto	NO
Sospensiva proposta in via separata	Prima della data di discussione	NO
Reclamo contro il decreto presidenziale	30 giorni dalla comunicazione del decreto	SÌ
Deposito del ricorso	30 giorni dalla notifica per il contribuente	SÌ
Deposito del ricorso	60 giorni dalla notifica per il resistente	SÌ
Deposito di documenti	20 giorni liberi prima dell'udienza	SÌ
Deposito di memorie	10 giorni liberi prima dell'udienza	SÌ
Riassunzione presso il giudice competente	Entro il termine indicato o sei mesi dalla comunicazione della sentenza	SÌ
Appello	60 giorni dalla notifica della sentenza o sei mesi dal deposito	SÌ
Messa in mora	Prima del giudizio di ottemperanza	NO
Ricorso in ottemperanza	Entro il termine di prescrizione	NO
Chiamata di terzo	Entro il termine fissato dal giudice	SÌ
Intervento del terzo		SÌ
Riassunzione in rinvio	Un anno dal deposito della sentenza di	SÌ